#### <u>N. 29/22 R.G.</u> RD n. 257/22

### CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO Presidente f.f. - Avv. Francesco Emilio STANDOLI Segretario f.f. - Avv. Ettore ATZORI Componente - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente - Avv. Stefano BERTOLLINI Componente - Avv. Aniello COSIMATO Componente - Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente - Avv. Bruno DI GIOVANNI Componente - Avv. Vincenzo DI MAGGIO Componente - Avv. Francesco FAVI Componente - Avv. Roberto LAGHI Componente Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente - Avv. Francesco NAPOLI Componente - Avv. Giuseppe SACCO Componente - Avv. Carla SECCHIERI Componente - Avv. Isabella Maria STOPPANI Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

#### **SENTENZA**

sul ricorso depositato in data 23 dicembre 2021 dal COA di Lecco, ritualmente difeso dall'Avv. [OMISSIS], che ha impugnato il provvedimento assunto in data 11 maggio 2021 dal CDD di Milano nel procedimento disciplinare n. 874/2015 a carico dell'Avv. [AAA];

Il COA di Lecco è comparso a mezzo del proprio difensore avv. [OMISSIS];

l'Avv. [AAA] è comparsa a mezzo del proprio difensore Avv. [OMISSIS].

Il Consigliere relatore avv. Giuseppe Sacco svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'applicazione della pena della sospensione per anni uno e mesi quattro;

Inteso l'avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

#### **FATTO**

Con esposto in data 26 giugno 2012 la Signora [ESPONENTE] ha segnalato al COA di Lecco comportamenti deontologicamente rilevanti posti in essere dall'Avv. [AAA], nello svolgimento del proprio incarico di amministratore di sostegno della Sig.ra [BBB], madre della denunciante.

Il COA deliberava, in data 29 luglio 2013, l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Avv. [AAA], disponendone la citazione a comparire per il 25 ottobre 2013.

In data 27 novembre 2013 perveniva al medesimo COA, copia della richiesta di rinvio a giudizio dell'Avv. [AAA] da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per il reato di tentato abuso d'ufficio, per fatti posti in essere nella sua qualità di amministratore di sostegno della Sig.ra [BBB], in concorso con l'allora Giudice Tutelare del Tribunale di [OMISSIS] (reato commesso in Lecco il 29 settembre 2011).

Il COA di Lecco disponeva, in data 12 dicembre 2013, la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale e nel 2015 trasferiva l'intero procedimento al neocostituito CDD di Milano.

L'Avv. [AAA] comunicava successivamente, in data 10 ottobre 2018, che la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti per il reato tentato di abuso di ufficio, in concorso con il detto magistrato, precisando di non aver copia del dispositivo, né della sentenza.

Il COA di Lecco dava comunicazione di quanto sopra al CDD di Milano in data 13 novembre 2018 ed il consigliere istruttore incaricato provvedeva a trasmettere la comunicazione ex art. 15 del Reg. CNF n. 2/2014 in data 31 dicembre 2018 e formulava in data 27 maggio 2019 richiesta di incolpazione per i seguenti addebiti:

"1) per avere leso la dignità e il decoro della professione in quanto, in violazione degli artt. 9, 10,12, 24 del CDF, in qualità di Amministratore di sostegno della sig. [BBB] (persona affetta dal morbo di Alzheimer, incapace di intendere evolvere), a tale incarico nominata dal Giudice Tutelare di [OMISSIS] con decreto del [OMISSIS].11.2010 n.[OMISSIS]/2010 r. a. sost., si faceva autorizzare dal Giudice Tutelare con decreto [OMISSIS].09.2011 all'acquisto, per il prezzo di €.320.000,00, di un appartamento e di un box, siti nel comune di [OMISSIS] e rispettivamente identificati nel competente NCEU al foglio [OMISSIS] con i mappali [OMISSIS] sub [OMISSIS], rappresentando nel ricorso per l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile ex artt. 327, 374 e 411 c.c.741 c.p.c. del 26.09.2011, depositato in cancelleria il 27.09.2011, che i predetti immobili erano di proprietà dell'Avv. [CCC], coniuge dell'Amministrazione di Sostegno, e per tale motivo richiedendo ed ottenendo la nomina di un Curatore speciale, ma sottacendo in tale ricorso e, comunque, in ogni altro atto depositato nella procedura n. [OMISSIS]/2010 r.g. ADS:

- a) Che l'appartamento identificato con il mappale [OMISSIS] sub [OMISSIS] era gravato da ipoteca volontaria di primo grado per il complessivo importo di € 518.500,00 iscritta all'Agenzia del Territorio di Lecco in data [OMISSIS].07.20109 ai nn.[OMISSIS], a garanzia di un mutuo fondiario, concesso dalla Banca Popolare di Sondrio sca all'Avv. [AAA] per € 305.000,00, oltre interessi in misura variabile, con atto notarile 30.06.2009, registrato a Lecco il [OMISSIS].07.2009 al n. [OMISSIS] serie [OMISSIS], mutuo da rimborsarsi in 234 mesi, pari a 19 anni e 6 mesi;
- b) Che la società [ALFA] s.r.l. (società di cui il Giudice Tutelare con decreto 5.07.2011 aveva autorizzato l'Amministratore di Sostegno ad avvalersi quale "consulente" per questioni attinenti al patrimonio immobiliare della sig. [BBB]), aveva quali soci al 50% e quali amministratori, oltre all'Arch. [DDD], autore della perizia estimativa giurata degli immobili allegata al ricorso per l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile 26.09.2011 (anch'essa priva di riferimento alcuno alla sopra citata iscrizione ipotecaria), anche l'Arch. [EEE], fratello dell'Amministratore di Sostegno. Con la precisazione che l'atto notarile di compravendita, da rogarsi in [OMISSIS] in data [OMISSIS].10.2011 a ministero del notaio [OMISSIS], non si perfezionava per il mancato intervento del venditore Avv. [CCC], che aveva comunicato la propria irrevocabile decisione di non alienare le unità immobiliari. essendo invece regolarmente intervenuti l'Avv. [AAA], quale Amministratore di Sostegno di [BBB], il curatore speciale nominato Avv. [FFF] e il funzionario della mutuante Banca Popolare di Sondrio, quest'ultimo allo scopo di incassare l'importo necessario per l'estinzione del mutuo e di rilasciare la dichiarazione necessaria per la cancellazione dell'ipoteca, ai sensi della legge Bersani". In Lecco - Mandello del Lario, dal 26.09.2011 al 27.10.2011."

\*

Nel corso del procedimento disciplinare l'Avv. [AAA] evidenziava:

- che a seguito dell'esposto presentato a suo carico, il Presidente del Tribunale di Lecco aveva avviato il procedimento per la sua revoca dall'incarico di amministratrice di sostegno, procedimento non conclusosi a seguito della presentazione delle sue dimissioni;
  che il COA di Lecco aveva aperto in data 19 luglio 2013 procedimento disciplinare, poi sospeso in data 12 dicembre 2013, attesa la pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti;
- che la Procura della Repubblica di Brescia aveva, infatti, rinviato a giudizio l'Avv. [AAA] ed il Giudice Tutelare Dott. [GGG] per essere imputati "del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, avendo il primo, quale Giudice tutelare del Tribunale di [OMISSIS], nominato l'avv. [AAA] amministratrice di sostegno di [BBB] (nata a [OMISSIS] il [OMISSIS]) nel procedimento n. [OMISSIS]/2010 R.A. Sost.. e quindi

entrambi pubblici ufficiali nello svolgimento delle funzioni, in violazione degli artt. 408 e 410 e.e., non agivano con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario e senza tener conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni; in particolare:

√ su istanza dell'avv. [AAA] il Giudice tutelare autorizzava, in data 29.9.2011, l'acquisto dell'immobile sito in [OMISSIS], via [OMISSIS], di proprietà di [CCC], coniuge dell'avvocato [AAA], e quindi per un'operazione rispetto alla quale vi era un conflitto di interessi con l'amministrata, avente ad oggetto la compravendita di un bene gravato da ipoteca (non menzionata nell'istanza di autorizzazione) iscritta a garanzia di un mutuo di cui era parte mutuataria la stessa amministratrice, per l'importo di € 320.000,00, molto superiore ai valori di mercato, stimato sulla base di una perizia giurata redatta dall'architetto [DDD], che era socio paritario dell'arch. [EEE], fratello dell'amministratrice di sostegno, nella società "[ALFA] s.r.l.";

così compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente a [BBB] un danno ingiusto, rappresentato dall'eccessivo prezzo del bene, ed a procurare all'avvocato [AAA] e ad un suo prossimo congiunto un ingiusto vantaggio patrimoniale, rappresentato dalla realizzazione economica, ad un prezzo eccessivo, di un bene altrimenti non vendibile.

Reato commesso a Lecco in data 29.9.2011. Competenza determinata ex art. 11 c.p.p.".

- che il procedimento penale si era concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. [OMISSIS]/2018 depositata in data [OMISSIS] 2018, la quale aveva confermato la sentenza di appello che aveva comminato ad entrambi gli imputati la pena di otto mesi per tentato abuso d'ufficio nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno *de quo*.

\*

Il CDD di Milano nella parte motiva del provvedimento in data 11 maggio 2021 che ha deciso il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [AAA] ha rilevato:

- a) di non essersi potuto giovare di un giudicato penale non solo perché i fatti accertati nel penale erano parzialmente differenti da quelli di cui al capo di incolpazione, ma soprattutto perché tale giudicato non era stato opposto all'incolpata in sede di contestazione disciplinare;
- b) che a fronte dì una formale contestazione di violazione dell'art. 24 C.D.F. (conflitto di interessi), la contestazione "in fatto" pareva rivolta alla violazione del dovere di verità, "aver sottaciuto" due circostanze asseritamente rilevanti (art. 50 C.D.F.), con ciò non orientando sul punto le difese dell'incolpata;
- c) che la Suprema Corte avrebbe avvalorato la tesi non condivisibile che il fatto che l'amministratore avesse un proprio vantaggio e cioè l'estinzione di una ipoteca, rendesse

irrilevante l'eventuale danno potenzialmente cagionabile all'amministrata, superando il tema della congruità del prezzo di vendita stimato dell'immobile;

d) che, ad ogni buon conto, non fosse necessario affrontare questo tema in quanto prevaleva la maturazione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare essendo la stessa iniziata in data 19 luglio 2013 ed essendo sicuramente retta dalla disciplina di cui alla L. 247/2012.

Per l'effetto il COA di Milano ha dichiarato "non esservi luogo a provvedimento disciplinare" nei confronti dell'Avv. [AAA] per la violazione deontologica a lei ascritta, essendo prescritta l'azione disciplinare.

§

Il COA di Lecco ha ritualmente impugnato detta sentenza a mezzo del proprio difensore [OMISSIS], fondando il proprio ricorso sui seguenti motivi:

# a) Contraddittorietà/illogicità della decisione impugnata e assenza di motivazione - Corrispondenza tra i fatti oggetto di incolpazione ed i fatti oggetto del procedimento penale.

Con detto primo motivo di impugnazione il COA ricorrente eccepisce la contraddittorietà dell'affermazione del CDD secondo la quale in sede disciplinare non ci si è potuti giovare del giudicato penale – "le cui sentenze non sono state neppure acquisite nella fase istruttoria" – poiché "i fatti accertati nel penale sono parzialmente differenti da quelli di cui al capo di incolpazione" e, soprattutto "perché tale giudicato non è stato opposto all'incolpata in sede di contestazione disciplinare".

Il COA sostiene, invece, che dalle risultanze di cui agli atti appare evidente la perfetta rispondenza tra i fatti oggetto di incolpazione disciplinare e quelli oggetto del procedimento penale rilevando, peraltro, che su invito del CDD l'incolpata abbia provveduto al loro deposito nel corso del procedimento disciplinare.

#### b) Sussistenza della violazione dell'art. 24 CDF (conflitto di interessi)

Con il secondo motivo di impugnazione il COA di Lecco afferma che la contestazione in fatto rivolta all'incolpata non possa avere avuto alcuna conseguenza in ordine all'esercizio del diritto di difesa da parte della stessa; ciò sarebbe ampiamente dimostrato dal contenuto degli atti difensivi dell'Avv. [AAA] e dalla disamina delle sentenze pronunziate in sede penale in punto.

#### c) Sussistenza della violazione di cui all'art. 50 CDF (dovere di verità)

Con il terzo motivo di impugnazione il COA ricorrente afferma di non condividere il pensiero del CDD circa la possibilità che l'incolpata possa essere stata indotta in errore nell'esercizio del proprio diritto di difesa, ma piuttosto, ritiene che la stessa non abbia

potuto nulla argomentare sul punto a fronte dell'evidenza della prova emersa anche in sede penale.

#### d) Assenza di motivazione in relazione alle ulteriori violazioni contestate

Con il quarto motivo di impugnazione il COA rileva che il CDD ha omesso ogni valutazione, e di conseguenza la motivazione è assente, circa la violazione degli artt. 9, 10, e 12 del CDF per avere l'Avv. [AAA] leso la dignità ed il decoro della professione con la condotta descritta nell'incolpazione.

## e) Inosservanza/erronea applicazione della legge in tema di prescrizione dell'azione disciplinare

Infine, con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, il COA di Lecco rileva che il CDD di Milano ha erroneamente applicato al regime della prescrizione, lo *jus superveniens* in quanto più favorevole per l'incolpato.

Il COA ricorrente sottolinea come il punto di riferimento per l'individuazione del regime di prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, salvo restando che l'apertura del procedimento disciplinare funge da atto interruttivo della prescrizione con effetti istantanei.

Riconosciuta l'operatività della disciplina di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933 poiché i fatti oggetto di accertamento in sede penale si affermano essere i medesimi del procedimento disciplinare, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è iniziato a nuova decorrenza dal 2 novembre 2018 e, pertanto, la stessa non può ritenersi prescritta.

In forza di tutti i motivi dedotti nel proposto ricorso il COA di Lecco chiede, pertanto, la riforma della decisione impugnata e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

\*

Con memoria in data 8 settembre 2022 si è costituita nel presente procedimento l'Avv. [AAA] con l'Avv. [OMISSIS].

L'incolpata sostiene che non vi sia esatta corrispondenza tra capo di incolpazione in sede disciplinare e imputazione in sede penale e comunque di non aver agito, neppure sotto la forma del tentativo, in conflitto di interessi con la propria amministrata.

In fatto l'Avv. [AAA] rappresenta che non è stato stipulato alcun contratto poiché il venditore dell'immobile oggetto dell'attività censurata, ha disertato l'incontro e quindi il conflitto di interessi non si è in concreto verificato, fermo restando che l'effettivo valore di mercato del bene, è risultato inferiore a quello della promessa vendita.

L'Avv. [AAA] sostiene poi che non si configurerebbero gli estremi della violazione dell'art. 24 C.D.F. e quindi il conflitto di interesse per incompatibilità, perché l'incolpata nel richiedere l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile, ha esposto chiaramente per iscritto al

Giudice Tutelare quale fosse la motivazione sottostante alla sua richiesta, cioè un investimento immobiliare più sicuro nell'interesse della sua rappresentata; ha richiesto la nomina di un Curatore Speciale che controllasse e assistesse alla vendita e, infine, avesse indicato il prezzo di vendita dell'appartamento perfettamente in linea con le valutazioni effettuate.

Quanto alla prescrizione l'incolpata ritiene compiuto detto termine alla luce degli artt. 56, comma 3 e 65, comma 5 della Legge n. 247/2012, essendo decorsi nove anni, sette mesi e quindici giorni, tenendo anche conto che due anni riguardano la sospensione del procedimento disciplinare disposta dal COA di Lecco o comunque sette anni, sette mesi e quindici giorni.

In forza di detti motivi l'Avv. [AAA] conclude per la reiezione del ricorso.

§

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### In via preliminare: sulla prescrizione dell'illecito.

Occorre prendere in considerazione, in via preliminare, **il motivo di impugnazione sub e)** proposto dal COA di Lecco che censura l'inosservanza/erronea applicazione della legge in tema di prescrizione dell'azione disciplinare da parte del CDD di Milano.

Sul punto la difesa dell'Avv. [AAA], con la memoria depositata in data 8 settembre 2022, come detto, ha sostenuto la corretta valutazione relativa all'intervenuto decorso del termine prescrizionale, ai sensi della nuova disciplina, applicabile al caso in esame, in quanto risultava interamente maturato, quantomeno, un periodo di sette anni, sette mesi e quindici giorni, superiore a quello previsto dall'art. 56, comma 3, della nuova legge professionale.

La censura del COA di Lecco è fondata in quanto in materia di prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, opera il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56 della legge n. 247 del 2012, entrata in vigore in data 2 febbraio 2013.

Pertanto, all'azione disciplinare concernente l'illecito di cui al capo di incolpazione è applicabile la previgente disciplina di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933 in quanto i fatti, per come temporalmente collocati nel capo di incolpazione alla data del 27 ottobre 2011, risalgono ad un periodo antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, come detto il 2 febbraio 2013, il cui art. 56 ha introdotto il nuovo regime della prescrizione.

Ciò detto, occorre stabilire il dies a quo ai fini del computo del termine prescrizionale, termine che ha inizio dalla data della commissione del fatto in caso di violazioni di

carattere istantaneo ovvero da quella della cessazione della condotta nel caso in cui le stesse risultino integrate da condotte protrattesi e mantenute nel tempo.

Applicandosi il vecchio regime e trattandosi di illecito disciplinare in relazione al quale è stata esercitata l'azione penale, opera il principio secondo il quale, nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale che, nel caso di specie, è avvenuto in data 2 novembre 2018.

Tuttavia, occorre tenere in considerazione il fatto che la sentenza penale, non pronunciandosi sulla fondatezza delle contestazioni, ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione degli illeciti contestati e quindi occorre verificare se la prescrizione non fosse già interamente decorsa prima dell'illecito disciplinare.

Dall'esame degli atti, l'azione disciplinare non risulta prescritta. Infatti, sebbene i fatti risalgano al 27 ottobre 2011, il procedimento riceveva un primo impulso dal COA di Lecco con l'apertura del procedimento disciplinare in data 29 luglio 2013; in data 12 dicembre 2013 il COA provvede in ordine alla sospensione in ragione della verificata pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti; in data 27 maggio 2015 il CDD di Milano dispone l'apertura del procedimento disciplinare; in data 31 dicembre 2018 il CDD comunica l'avvio della fase istruttoria preliminare; in data 27 maggio 2019 viene formulato il capo di incolpazione, cui segue la citazione a giudizio ed infine, in data 11 maggio 2021 la decisione disciplinare.

Prima della scadenza del termine quinquennale, pertanto, sono stati compiuti dal giudice disciplinare o dall'incolpato diversi atti, tutti idonei, in ossequio alla previgente disciplina, ad interrompere il termine ed a determinare, successivamente ad ogni interruzione, la decorrenza *ex novo* di un termine della medesima durata quinquennale.

In ogni caso, la sospensione del procedimento per pregiudizialità penale, disposta dal COA di Lecco in data 12 dicembre 2013, ha comportato la sospensione anche del termine prescrizionale sino al 31 dicembre 2014. Pertanto, solo a partire dall'1 gennaio 2015, data di entrata in funzione dei CDD, ha operato la nuova disciplina, che prevede una sospensione per pregiudizialità penale di carattere facoltativo, e non più necessario. Di conseguenza, dal momento della disposta sospensione a quello di apertura del procedimento, avvenuta come detto in data 27 maggio 2015, così come a quello di comunicazione della fase istruttoria preliminare avvenuta il successivo 31 dicembre 2018, non risultava decorso il termine di cinque anni dovendosi, appunto, tenere conto della intervenuta sospensione.

#### Sempre in via preliminare: rapporti con il processo ed il giudicato penale.

Il procedimento disciplinare, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 54 L. 247/12, «si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti».

La nuova legge professionale, a differenza della disciplina previgente che prevedeva una sospensione di carattere obbligatorio, ha rimarcato questa autonomia prevedendo una sospensione di carattere facoltativo del giudizio disciplinare nell'ipotesi di contemporanea pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, e un periodo massimo di sospensione pari a due anni, solo qualora i fatti contestati in sede penale e disciplinare siano identici. La ratio è evidentemente quella di evitare un contrasto tra giudicato penale e decisione disciplinare, ai sensi dell'art. 653 c.p.p.

Il COA di Lecco, applicando l'art. 295 c.p.c., ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale. Dal canto suo il CDD di Milano, pur non avendo espressamente deliberato sul punto, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'incolpata, per il tramite del COA di Lecco, che le vicende penali risultavano ormai concluse, con sentenza passata in giudicato.

Come noto, l'art. 653 c.p.p. disciplina il rapporto tra giudicato penale e procedimento disciplinare, prevedendo che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato l'ha commesso.

Questo presuppone, naturalmente, che il fatto contestato in sede disciplinare sia il medesimo di quello per cui l'incolpato risulta condannato in sede penale.

L'Avv. [AAA] nella sua memoria dell'8 settembre 2022 ha affermato l'assoluta estraneità del giudizio penale rispetto al procedimento disciplinare ed ha sostenuto l'evidente difformità del capo di incolpazione disciplinare rispetto ai fatti oggetto di procedimento penale, affermandone il contenuto ontologicamente diverso, atteso che non avrebbe agito, neppure sotto la forma del tentativo, in conflitto di interessi con la propria amministrata, non sussistendo alcuna incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante.

Come si dirà dopo, non si può condividere quanto affermato dal CDD di Milano né tantomeno quanto affermato dall'Avv. [AAA] circa la non perfetta sovrapponibilità delle contestazioni dei fatti oggetto del procedimento disciplinare rispetto a quelli oggetto del procedimento penale.

Quello che rileva è il concetto di "medesimezza" del fatto il quale richiede una verifica, in concreto, che deve incentrarsi sull'identità della vicenda storica dalla quale abbiano tratto origine il procedimento disciplinare ed il procedimento penale, identità della vicenda storica che appare, invece, evidente.

§

## Censure relative al merito: difetto di prova e vizi relativi alla motivazione della decisione.

Con il motivo di impugnazione sub a) il COA di Lecco censura la decisione del CDD di Milano per contraddittorietà/illogicità della motivazione, rilevando che dall'esame della documentazione in atti (e, precisamente, del capo di incolpazione formulato dal COA, della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, delle deduzioni difensive dell'incolpata, così come della relazione del consigliere istruttore) risulta evidente la perfetta rispondenza tra i fatti oggetto di incolpazione disciplinare e quelli oggetto del procedimento penale.

In particolare, il COA di Lecco lamenta la mancata indicazione da parte del CDD degli elementi di parziale difformità/identità dei fatti accertati nel processo penale rispetto a quelli oggetto di indagine da parte del giudice disciplinare.

Ritiene irrilevante, ai fini dell'esercizio del pieno esercizio della difesa da parte dell'Avv. [AAA], il dubbio relativo all'eventuale difetto di contestazione da parte del COA, in quanto alla mancata acquisizione delle sentenze penali in fase istruttoria seguiva il deposito da parte dell'incolpata, su invito del CDD, della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia del [OMISSIS] 2016 ad otto mesi di reclusione, pena sospesa; della sentenza di conferma pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia del [OMISSIS] 2017; dell'ordinanza di rigetto per ricorso per cassazione del 27 settembre 2018, con irrevocabilità della sentenza al [OMISSIS] 2018.

Peraltro, la stessa Avv. [AAA], proprio nelle deduzioni difensive, ha avuto modo di criticare compiutamente l'esito del procedimento penale, soffermandosi su plurimi aspetti della pronuncia irrevocabile della Suprema Corte.

Come già rilevato, le censure del COA di Lecco alla decisione del CDD, per quanto concerne la rispondenza dei fatti all'imputazione elevata in sede penale, appaiono fondate in quanto le condotte appaiono sovrapponibili. Se è vero, come sostenuto anche dalla difesa dell'Avv. [AAA], che in sede penale sono presenti alcuni elementi ulteriori (come il prezzo eccessivo pattuito per la compravendita, frutto di perizia del professionista che risultava socio del fratello dell'Avv. [AAA], rispetto al valore reale dell'immobile), tuttavia lo stesso CDD di Milano riferisce che il giudice penale non ne ha tenuto conto non considerando tali aspetti nella decisione e, comunque, ritenendoli irrilevanti ai fini della

produzione del danno, considerato l'evidente vantaggio personale dell'amministratore di sostegno, costituito dall'estinzione dell'ipoteca.

Per quanto concerne l'efficacia del giudicato penale nei confronti dell'incolpata, sebbene ai sensi della nuova disciplina dettata dall'art. 54 della legge n. 247 del 2012, il procedimento disciplinare si svolga e sia definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per i oggetti i medesimi fatti, non si può dimenticare che l'art. 653 c.p.p. statuisce che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato l'ha commesso.

Tale circostanza porta ad escludere, altresì, la paventata violazione del diritto di difesa dell'incolpata. Il procedimento penale ormai concluso, infatti, prendeva le mosse dalla medesima vicenda contestata in sede disciplinare - per cui il COA aveva allora disposto la necessaria sospensione, come richiesto dalle disposizioni all'epoca vigenti -; una volta concluso, l'incolpata non poteva comunque censurare le statuizioni ormai definitive del giudice penale, bensì contraddire in relazione all'efficacia di queste nel giudizio disciplinare, come effettivamente accaduto nel caso concreto, al fine di orientare un'autonoma valutazione del CDD in ordine alla diversa responsabilità in esame, con riferimento al medesimo fatto storico accertato in sede penale.

Con i **motivi di impugnazione sub b) e c)** il COA di Lecco ritiene che risultino integrate entrambe le violazioni paventate dal CDD di Milano – art. 24 CDF per conflitto di interessi e 50 CDF quanto al dovere di verità – e rappresenta che la difesa dell'incolpata ha dimostrato che si è potuta difendere da tutte le incolpazioni, formali e in fatto, senza lesione alcuna del diritto di difesa, trattandosi peraltro di fatti e circostanze ampiamente accertati, in via definitiva e con prova evidente, in sede penale.

Quanto alle violazioni contestate, il CDD di Milano nella propria decisione e l'Avv. [AAA] nelle proprie difese, escludono la sussistenza della violazione di cui all'art. 24 CDF per avere agito l'incolpata in conflitto di interessi, soffermandosi a lungo sulle caratteristiche di tale illecito, considerato di "mero pericolo", evidenziandone i contorni definiti dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile, con riferimento, ad esempio, alla disciplina del mandato. Si rende necessario rilevare, tuttavia, che la fattispecie in esame, sebbene dai contorni non del tutto precisi, sembra risultare pienamente integrata nel caso in esame: la semplice sussistenza di un interesse da parte del professionista, non solo contrapposto ma anche concorrente rispetto a quello della parte assistita, potenzialmente confliggente, di per ciò solo risulta tale da determinare l'integrazione della fattispecie contestata, in quanto tale interesse potrebbe comunque interferire con lo svolgimento dell'incarico professionale e la cura degli interessi della parte assista; non a caso, infatti, il COA di

Lecco, così come il CDD di Milano, avevano contestato altresì la violazione dei doveri generali di indipendenza, di fedeltà e diligenza.

Le medesime considerazioni sembrano valere anche per la violazione del dovere di verità di cui all' art. 50 CDF: nonostante la norma deontologica non risulti espressamente indicata, la contestazione descrive, in maniera precisa, il comportamento addebitato all'Avv. [AAA]. Come noto, infatti, se è vero che la contestazione dell'addebito richiede una chiara contestazione dei fatti addebitati, al tempo stesso, deve escludersi una difformità tra contestato e pronunciato, in quanto la mancata corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare occorre solo nell'ipotesi di decisioni "a sorpresa", per cui viene riconosciuta la responsabilità deontologica in ordine a fatto diverso, al di là di una semplice riqualificazione giuridica del medesimo fatto, in modo che la condotta non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione.

Per quanto concerne l'elemento psicologico necessario ad integrare la violazione deontologica, la giurisprudenza è costante nel rammentare che risulta sufficiente la *suitas* della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie che è altrettanto comprovata nel caso di specie.

Da ultimo, con il **motivo di impugnazione sub d)** il COA ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del CDD della contestata violazione degli artt. 9 CDF (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 10 CDF (dovere di fedeltà) e 12 CDF (dovere di diligenza), pur risultando evidente la prova pienamente raggiunta, già dalla lettura del capo di incolpazione, della violazione della dignità e del decoro della professione.

Le censure di parte ricorrente sono state contestate dall'Avv. [AAA] nella memoria dell'8 settembre 2022 laddove la stessa ribadisce la correttezza della decisione del CDD di Milano di non luogo a procedere nei suoi confronti, fornendo precisazioni relative al merito della vicenda come l'indicazione del prezzo di vendita conforme al prezzo di mercato e l'esclusione di ogni pregiudizio per l'amministrata.

Come noto il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta; in questo caso la contestazione sembra descrivere, in maniera del tutto precisa, il comportamento addebitato all'Avv. [AAA] che costituisce nel suo complesso illecito disciplinare per non avere la stessa svolto la professione con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della particolare delicatezza della funzione di amministratore di sostegno.

§

Stante la accertata responsabilità dell'Avv. [AAA] per i fatti ascrittile nel capo di imputazione contestatole, il CNF è tenuto ad applicare la conseguente sanzione, sulla

base dei fatti complessivamente valutati. Si ritiene che la sanzione della sospensione per anni 2 dall'esercizio della professione sia commisurata alla gravità del fatto, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, alla particolare intensità della compromissione dell'immagine della professione forense, tenuto anche conto del fatto che non vi è stato pregiudizio per la parte assistita e della vita professionale dell'incolpata fino al momento del fatto.

#### P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in accoglimento del ricorso proposto dal COA di Lecco, dichiara l'Avv. [AAA] responsabile per tutti i capi di incolpazione ascrittile, determinando, alla luce delle considerazioni in parte motiva, la sanzione in anni 2 (due) di sospensione dall'esercizio della professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 20 dicembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria